



COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

PIANO COMUNALE SPIAGGIA (PCS) art. 24 L.R. 19/2002

Misure di Salvaguardia Piano Gestione Rischio Alluvioni P.G.R.A.

CODICE ELABORATO

All. Geom_03

DATA DI EMISSIONE

Aprile 2026

AGGIORNAMENTO ELABORATO

--

SCALA

--

SINDACO

Dott.ssa Maria Foti

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Antonino Pirrotta

Palazzo Comunale Piazza Municipio - 89064 Montebello Jonico (RC)


RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI (RTP)

Ing. Ernesto Mensitieri (capo gruppo)

Ing. Carmelo Calisto Leo Romeo (componente - giovane professionista)

Geom. Antonio Rodà (componente - Rilievi topografici)

Geol. Salvatore Maione (geologo)



Misure di Salvaguardia

Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale per l'Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni – Calabria/Lao (PSdGDAM-RisAI-Cal/L)

(art. 3 Delibera n. 6 della Conferenza Istituzionale Permanente del 31/07/2025)

Procedura ai sensi dell'art. 67 comma 1 del D.lgs. 152/2006



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Sommario

Articolo 1. Delimitazione degli ambiti territoriali di afferenza.	3
Articolo 2. Finalità. Validità ed efficacia.....	3
Articolo 3. Principi generali ed inderogabili.....	3
Articolo 4. Aree ad alta pericolosità idraulica P3 ricadenti in subareali di rischio R4. Interventi ammissibili e divieti.	5
Articolo 5. Interventi nelle aree ad alta pericolosità idraulica P3 ricadenti in subareali di rischio R3.....	7
Articolo 6. Interventi nelle aree ad alta pericolosità idraulica P3 ricadenti in subareali di rischio R2-R1.....	8
Articolo 7. Interventi nelle aree a media pericolosità idraulica P2 ricadenti in subareali di rischio R4.....	8
Articolo 8. Interventi nelle aree a media pericolosità idraulica P2 ricadenti in subareali di rischio R3.....	8
Articolo 9. Interventi nelle aree a media pericolosità idraulica P2 ricadenti in subareali R2-R1.....	9
Articolo 10. Interventi nelle aree a bassa pericolosità idraulica P1 in tutte le condizioni di rischio.....	9



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

MISURE SALVAGUARDIA

Articolo 1. Delimitazione degli ambiti territoriali di afferenza.

1. Le presenti “*Misure di Salvaguardia*” trovano applicazione in tutte le ulteriori aree dell’epigrafato *progetto*, ovvero in quelle perimetrate a pericolosità e rischio idraulico rispetto al PAI 2001, adottato con delibera n. 02 del 24 ottobre 2024 della Conferenza Istituzionale Permanente, consultabile sul sito web istituzionale www.distrettoappenninomeridionale.it nella sezione “*Pianificazione, Gestione e Programmazione*”, sottosezione “*PAI-Piano Assetto Idrogeologico/Piano Stralcio Assetto Idrogeologico-Rischio Idraulico/Modifiche e varianti al piano assetto idrogeologico*”.

Articolo 2. Finalità. Validità ed efficacia.

1. Le presenti “*Misure di Salvaguardia*” risultano preordinate, in rapporto all’interesse pubblico prevalente, all’invarianza dell’assetto del territorio per come prefigurato nel precitato *Progetto di Piano Stralcio*.
2. Sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all’approvazione dell’epigrafato “*Progetto di Piano*” e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di pubblicazione dell’avviso della relativa Delibera di Conferenza Istituzionale Permanente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 3. Principi generali ed inderogabili.

1. Tutti gli interventi ammessi ed assentibili ai sensi delle presenti “*Misure di Salvaguardia*” devono:
 - a) assicurare l’invarianza idraulica ed idrologica, nonché il drenaggio idraulico sostenibile in una alla previsione di interventi infrastrutturali pubblici funzionali all’inveramento dei predetti obiettivi;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

- b)** prevedere trasformazioni urbanistiche ed edilizie e relative destinazioni d'uso degli insediamenti compatibili con la graduazione del livello di pericolosità e rischio;
 - c)** prevedere modalità costruttive tali da ridurre, ovvero mitigare il rischio e la vulnerabilità dei siti;
 - d)** essere corredati da ponderata e documentata valutazione dei rischi connessi alle interferenzialità durante la relativa esecuzione sì da assicurare assenza di pericolo nell'area di intervento ed in quelle latitanti;
 - e)** essere integrati da piano di sicurezza e coordinamento dei lavori (PSC) - conformato al livello di pericolosità e rischio esistente - ed indicare il nominativo del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE);
 - f)** essere validati sulla base di un'analisi di compatibilità, redatta da professionisti abilitati prodotta a corredo del progetto dell'intervento e redatta secondo gli indirizzi di cui all'*appendice C* della relazione allegata al "*Progetto di Piano*".
- 2.** Gli enti titolari di funzioni in materia di governo del territorio provvederanno, in sede di assenso degli anzidetti interventi, ad assoggettare i medesimi alle prescrizioni di cui al precedente comma 1. Eserciteranno i relativi controlli ai sensi dell'art. 27, comma 1, d.P.R. n. 380/2001. In ipotesi di violazione delle predette prescrizioni, adotteranno, immediatamente, i provvedimenti sanzionatori di cui al comma 2 del testé richiamato articolo.
- 3.** I pareri correlati agli interventi di cui ai successivi articoli sono, ove non diversamente disposto, espressi, direttamente, dall'Ente cui spetta il rilascio del titolo abilitativo. Ne è precondizione l'analisi di compatibilità specialistica redatta da professionisti abilitati secondo gli indirizzi di cui all'*appendice C* della relazione generale al *Piano*. Le ipotesi e le proposte progettuali dovranno, ai fini dell'assentibilità, risultare coerenti con il piano di protezione civile comunale.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Articolo 4. Aree ad alta pericolosità idraulica P3 ricadenti in subareali di rischio R4. Interventi ammissibili e divieti.

1. Sono interdetti gli interventi riconducibili nel novero di quelli demoricostruttivi di cui all'articolo 3, lettera d) d.P.R. n. 380/2001 ed alle nuove costruzioni di cui alla lettera e) del medesimo articolo.
2. Per i soli interventi relativi ad opere pubbliche, sono ammessi:
 - a) la realizzazione di infrastrutture, incluse quelle lineari di trasporto, comprensive dei relativi manufatti di servizio, purché essenziali e non diversamente localizzabili;
 - b) gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche;
 - c) la realizzazione di sottopassi funzionali alla viabilità pubblica - ove documentata la non localizzabilità in aree alternative - in assenza di aree di sosta e di manufatti accessori strettamente necessari alla relativa manutenzione. Essi devono essere muniti di presidi di allertamento segnalanti le avverse condizioni metereologiche;
 - d) la realizzazione di nuovi sottoservizi pubblici, comprensivi dei relativi manufatti accessori, strettamente connessi e non diversamente localizzabili.
3. Gli interventi di cui al precedente comma 2, ad eccezione di quelli ivi *sub* lettera d), postulano il previo parere dell'Autorità di Bacino. Le relative istanze devono essere corredate da elaborati progettuali ed analisi di compatibilità specialistica redatti da professionisti abilitati secondo gli indirizzi di cui all'*appendice C* della relazione generale al *Piano*.
4. Per le preesistenze edilizie private ad uso residenziale sono ammessi -nei limiti di compatibilità con la locale pianificazione urbanistica e previa verifica del relativo stato legittimo-;
 - a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché risanamento conservativo, nelle tipologie definite dalle lettere a), b), c) dell'art. 3 d.P.R. n. 380/2001, strettamente connessi allo *jus utendi* e le innovazioni a questo, indispensabilmente, funzionali. Postulano, ad eccezione della realizzazione di servizi igienici o di adeguamenti igienico-sanitari, l'invarianza volumetrica e superficiaria, il divieto di aggravio del carico insediativo e di mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche;

5. Per le preesistenze edilizie private ad uso produttivo, artigianale, industriale, turistico ricettivo, sono ammessi - nei limiti di compatibilità con la locale pianificazione urbanistica e previa verifica del relativo stato legittimo -:

a) gli interventi manutentivi elencati alla lettera a) del precedente comma 4 in una a quelli di cui alla circolare Ministero LL.PP. n. 1918 del 16/11/1977 nei limiti e con le prescrizioni ivi recati;

b) la realizzazione e l'ampliamento di strutture temporanee e amovibili, oltre che l'installazione di apprestamenti provvisori al fine di consentire la gestione delle aree balneari. Devono essere muniti di presidi di allertamento segnalanti le avverse condizioni meteorologiche e finalizzati alla gestione del rischio idraulico;

c) la realizzazione di apprestamenti di produzione di energia rinnovabile sugli edifici e ad esclusivo servizio di questi.

6. Nelle parti del territorio a destinazione agricola, tali ai sensi del D.M. n. 1444/1968 - in considerazione della funzione di presidio territoriale delle funzioni legate all'esercizio delle attività agricole - sono ammessi:

a) il recupero del patrimonio edilizio rurale nei limiti di cui al precedente comma 4) ;

b) la realizzazione di comodi ed annessi funzionali all'esercizio delle ivi svolte attività agricole, nei limiti di indispensabilità in rapporto alla superficie agricola utilizzata, con obbligo di rimozione in caso di dismissione;

c) l'espianto di colture arboree a favore del prato permanente, purché idoneo ad assicurare il preesistente assetto idrogeologico, ovvero a non comprometterlo;

d) l'espianto e la sostituzione delle esistenti colture arboree con altre funzionali alla conduzione dei fondi ed all'elevazione della produttività aziendale, purché aventi impianto radicale idoneo ad assicurare il medesimo scopo di cui alla precedente lettera c);

e) interventi di manutenzione idraulica ordinaria e straordinaria, di idraulica forestale, di rinaturalizzazione;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

f) l'installazione di impianti agrivoltaici a terra funzionali alla conduzione dell'azienda agricola;

7. Nelle epigrafate aree - all'esito di documentata verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 del precedente articolo 1 - sono, sempre, consentiti gli interventi finalizzati:

- a) alla bonifica dei siti inquinati;
- b) al recupero ambientale ed alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati;
- c) all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;
- d) a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti a tutela della pubblica e privata incolumità, senza incremento del carico insediativo/urbanistico;
- e) alla mitigazione del rischio di alluvioni.

8. Gli interventi di cui alle lettere: a) ed e) del precedente comma 7, postulano il previo parere dell'Autorità di Bacino. Sono sottoposti, per tal fine, ai medesimi adempimenti/incombenti di cui al precedente comma 3.

Articolo 5. Interventi nelle aree ad alta pericolosità idraulica P3 ricadenti in subareali di rischio R3.

1. Nelle epigrafate aree è consentita - in una agli interventi di cui al precedente articolo 4 - la realizzazione di nuovi parcheggi a raso solo se riconducibili nel novero delle opere pubbliche di cui al comma 2 del precedente articolo 4.

2. Devono essere muniti di presidi di allertamento segnalanti le avverse condizioni meteorologiche e finalizzati alla gestione del rischio idraulico.

3. Permane l'interdizione di cui al comma 1 del predetto articolo 4.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Articolo 6. Interventi nelle aree ad alta pericolosità idraulica P3 ricadenti in subareali di rischio R2-R1.

1. Nelle epigrafate aree - in una agli interventi di cui ai precedenti articoli: 4 e 5 - sono consentiti, altresì, gli interventi di ristrutturazione edilizia cosiddetta leggera, di cui alla lettera d), primo e secondo capoverso, dell'art. 3 del d.P.R. n.380/2001.
2. Permane l'interdizione di cui al comma 1 del precedente articolo 4.

Articolo 7. Interventi nelle aree a media pericolosità idraulica P2 ricadenti in subareali di rischio R4.

1. Nelle epigrafate aree - in una agli interventi di cui ai precedenti articoli: 4, 5 e 6 - sono consentiti, nell'osservanza delle inderogabili prescrizioni di cui al successivo comma 2, altresì, quelli di recupero a fruibilità di edifici, anche mediante demolizione e ricostruzione nell'invarianza planivolumetrica della preesistenza, ove non delocalizzabili.
2. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.
3. Permane l'interdizione di cui al comma 1 del precedente articolo 4, limitatamente alle nuove costruzioni di cui alla lettera e) dell'articolo 3, d.P.R. n. 380/2001.

Articolo 8. Interventi nelle aree a media pericolosità idraulica P2 ricadenti in subareali di rischio R3.

1. Nelle epigrafate aree, in una agli interventi di cui ai precedenti articoli :4, 5, 6 e 7, è consentita, ove prevista dalla locale pianificazione, attività demoricostruttiva, nell'invarianza planivolumetrica della preesistenza, nell'ambito di programmi di rigenerazione urbana.
2. Permane l'interdizione di cui al comma 1 del precedente articolo 4, limitatamente alle nuove costruzioni di cui alla lettera e) dell'articolo 3, d.P.R. n. 380/2001.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Articolo 9. Interventi nelle aree a media pericolosità idraulica P2 ricadenti in subareali R2-R1.

Nelle epigrafate aree, in una agli interventi di cui agli articoli: 4, 5, 6, 7 e 8, è consentita la sopraelevazione, nei limiti di un piano, degli edifici esistenti, ove prevista dalla locale pianificazione.

Articolo 10. Interventi nelle aree a bassa pericolosità idraulica P1 in tutte le condizioni di rischio.

1. Nelle epigrafate aree sono consentiti, in una agli interventi di cui ai precedenti articoli, tutti gli interventi conformi agli strumenti urbanistici vigenti ad esclusione della realizzazione di locali sotterranei e/o seminterrati ad uso abitativo e/o commerciale o che comunque prevedano la presenza continuativa di persone.

2. Gli interventi di cui al comma 1 postulano il garantire:

- a) la sussistenza di condizioni di sicurezza idraulica o di rischio idraulico nelle aree di intervento;
- b) il non incremento dei livelli di rischio idraulico nelle aree a monte e a valle del sito di intervento;
- c) misure locali di tipo strutturale e non strutturale per la gestione del rischio idraulico nel sito di intervento.